

Regolamento relativo alle attività didattiche e di ricerca dei Visiting Professor e Researcher

(Ultima modificazione: D.R. n. XXXXXX del XXXXXXXXXXXXX)

Art. 1 -Finalità e definizioni

1. L'Università di Messina (d'ora innanzi: UniME), riconoscendo l'importanza della presenza di studiosi stranieri nell'Ateneo, nel quadro delle attività istituzionali volte a promuovere il processo di internazionalizzazione intende, con il presente Regolamento, assicurare uniformità di procedure e certezza delle posizioni giuridiche da attribuire a tali figure, nonché garantirne la massima visibilità istituzionale.
2. Il presente Regolamento disciplina la permanenza presso le strutture didattiche e scientifiche di UniME di esperti e studiosi di elevata qualificazione scientifica, afferenti a istituzioni universitarie, enti di ricerca o di alta formazione non italiani chiamati a svolgere la propria attività didattica e/o di ricerca presso UniME in qualità di *Visiting*.
3. Gli studiosi ed esperti di elevata qualificazione scientifica possono rivestire la qualità di *Visiting Professor* o di *Visiting Researcher*.
 - a) Il **Visiting Professor** è uno studioso o esperto di elevata qualificazione scientifica che svolge attività didattica formativa (lezioni, seminari, conferenze, ecc.) nell'ambito di un corso di studi attivato presso UniME.
 - b) Il **Visiting Researcher** è uno studioso o esperto di elevata qualificazione scientifica che svolge attività di ricerca in cooperazione con studiosi di UniME in seno ad un Dipartimento UniMe.
 - c) Il **Docente Proponente** è il professore o il ricercatore UniME che invita un *Visiting Professor* o un *Visiting Researcher* per lo svolgimento di attività didattica o di ricerca;
 - d) La **Struttura Ospitante** è il Dipartimento di UniME presso cui il *Visiting* svolge la propria attività.
4. Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente Regolamento, al *Visiting* viene attribuito, durante la sua permanenza presso UniME, apposito status, inteso come titolarità dei diritti e dei doveri di cui al successivo art. 5.
5. Della presenza e dell'attività del *Visiting* dovrà essere data adeguata evidenza e informazione nel sito web di UniME in modo da favorire la più ampia cooperazione con il corpo accademico.

Art.2 - Conferimento del titolo di *Visiting*

1. Il Consiglio del Dipartimento UniME è chiamato a pronunciarsi, su proposta di uno o più docenti afferenti, in merito alla opportunità della visita dello studioso o esperto, ed al conseguente riconoscimento allo stesso del titolo di *Visiting Professor/Visiting Researcher*.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento di UniME dovrà contenere i seguenti dati e le seguenti informazioni:
 - a) le generalità del visitatore, nonché l'indicazione dell'Università o dell'ente di appartenenza e della struttura presso la quale lo stesso opera;
 - b) un curriculum vitae del visitatore, che rappresenti in modo chiaro ed esaustivo le competenze professionali maturate, le pubblicazioni e quant'altro offra una rappresentazione compiuta del profilo didattico e scientifico del visitatore stesso
 - c) le generalità del docente o dei docenti proponenti, corredate di una dettagliata e

- motivata esposizione delle ragioni che stanno a base della proposta di visita;
- d) l'attività che il visitatore si prefigge di svolgere ed il periodo della sua permanenza presso l'Università. In particolare, ove si tratti di attività didattica, devono essere analiticamente illustrati gli oggetti e i contenuti della stessa, mentre nel caso si tratti di attività di ricerca deve essere allegata alla delibera una puntuale esposizione del progetto di ricerca.
 3. La Delibera è trasmessa, di norma, almeno un mese prima della data d'inizio della visita, al D.A. Ricerca e Internazionalizzazione – U.Org. Progetti Internazionali che provvederà a trasmetterla al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione ed il conferimento del titolo di *Visiting*.
 4. Il conferimento del titolo è portato a conoscenza del visitatore a cura dell'U. Org. Progetti Internazionali – U.op. Cooperazione e Didattica Internazionale di UniME mediante l'invio di una lettera di incarico del Rettore in cui è specificata l'attività che il visitatore è chiamato a svolgere e il periodo di permanenza presso UniME.
 5. Nel caso in cui il *Visiting* sia beneficiario di un contributo finanziario, la lettera di incarico conterrà anche l'indicazione delle modalità di erogazione del contributo (compenso o rimborso spese) e l'ammontare dello stesso.

Art. 2bis - Durata delle visite

1. Il periodo di permanenza del *Visiting* presso UniME deve essere almeno pari a 30 giorni continuativi e non superiore ai 12 mesi. Nel caso in cui la durata della visita proposta sia inferiore ad un mese ma, in ogni caso, non inferiore a tre settimane, il Consiglio di Dipartimento UniME dovrà motivare la richiesta alla luce del rilevante profilo internazionale del *Visiting* e/o delle ricadute scientifiche del piano di lavoro sulle attività della struttura proponente.
2. Per i *Visiting* che svolgeranno attività didattica nelle aree CUN 06-07, il periodo di permanenza minimo è ridotto a dieci giorni continuativi.
3. Il periodo di permanenza dovrà svolgersi coerentemente con il calendario accademico della sede ospitante.

Art. 3 - Modalità di assegnazione del contributo finanziario a favore dei *Visiting*

1. Lo status di *visiting professor/researcher* non conferisce il diritto a retribuzione e/o rimborso spese da parte delle strutture ospitanti, a meno che non sia espressamente previsto.
2. UniME può prevedere un contributo finanziario a sostegno della mobilità di *Visiting Professor o di Visiting Researcher* che verrà assegnato sulla base di specifici Bandi approvati, di norma, ogni anno, dagli organi collegiali di UniME, e pubblicati sul portale d'Ateneo.
3. Per la valutazione delle candidature, il Rettore nominerà apposita Commissione
4. La Commissione procederà alla selezione tenendo conto:
 - a) delle ragioni di ordine didattico e scientifico rappresentate dalle strutture richiedenti;
 - b) del curriculum vitae e del programma delle attività didattiche o di ricerca che il visitatore stesso sarà chiamato a svolgere presso UniME;
 - c) in caso di attività di ricerca, della partecipazione del *Visiting* a progetti nazionali o internazionali in collaborazione con docenti di UniME;
 - d) in caso di attività didattiche, della presenza dell'insegnamento offerto dal *Visiting* in

più percorsi formativi e della sua interdisciplinarietà con l'eventuale coinvolgimento di più Dipartimenti di UniME.

5. Ulteriori criteri di valutazione potranno essere stabiliti in sede di bando.

Art. 4 - Entità del contributo finanziario

1. Il contributo finanziario a favore dei *Visiting Professor* o dei *Visiting Researcher* positivamente selezionati, è stabilito dagli Organi Collegiali, in sede di approvazione dei rispettivi bandi.
2. I contributi finanziari messi a disposizione da UniME si considerano comprensivi delle ritenute stabilite per legge.
3. Le modalità di erogazione del finanziamento a favore del *Visiting professor* o *Visiting Researcher* sono definite nei rispettivi Bandi.
4. Le strutture ospitanti possono integrare con propri fondi il contributo offerto da UniME.

Art. 5 - Diritti e obblighi del Visiting

1. I *Visiting* sono tenuti a svolgere le relative attività secondo il programma concordato con la Struttura Ospitante e devono attenersi alle disposizioni in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, e da norme interne, del Codice Etico e del Codice di Comportamento di UniME.
2. Per tutto il periodo di permanenza presso UniME, il *Visiting* dovrà dotarsi di una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) e di una polizza sanitaria in corso di validità in Italia
3. A conclusione della permanenza presso UniME, il *Visiting* è tenuto a presentare al Direttore del Dipartimento una relazione conclusiva che illustri in modo esaustivo l'attività svolta e l'arricchimento dalla stessa offerto alla didattica ovvero il contributo dato allo sviluppo della ricerca scientifica di UniME.
4. La relazione è trasmessa dal Direttore di Dipartimento ospitante all'Unità Organizzativa Progetti Internazionali per le procedure di competenza.
5. Qualora il visitatore sia impedito a svolgere in tutto o in parte l'attività per la quale è stato chiamato, l'eventuale contributo assegnato ai sensi degli artt. 3-4 del presente Regolamento, sarà proporzionalmente ridotto.
6. Durante il periodo di permanenza, al *Visiting* saranno garantiti dal Dipartimento in cui svolge le proprie attività:
 - a) adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività a lui richieste;
 - b) l'accesso alle risorse informatiche di UniME;
 - c) l'accesso alle Biblioteche e alle facilities disponibili;
7. L'Unità Organizzativa Progetti Internazionali assicurerà l'assistenza logistica e il supporto informativo ai fini delle procedure di ingresso e permesso di soggiorno.

Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data del Decreto di emanazione ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
2. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.